

CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Materie escluse dall'ambito di applicazione

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Art. 6 – Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio

Art. 7 – Richiesta e concessione di contributi

Art. 8 – Richiesta e concessione di vantaggi economici

Art. 9 – Richiesta e concessione del patrocinio

Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 11 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

Art. 12 – Rendicontazione

Art. 13 – Concessione di sale comunali

Art. 14 – Criteri generali di concessione delle sale comunali

Art. 15 – Modalità di richiesta delle sale comunali

Art. 16 – Obblighi e responsabilità degli utilizzatori delle sale

Art. 17 – Concessione delle sale a titolo oneroso

Art. 18 – Controlli

Art. 19 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Comune di San Mauro Torinese, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 267/2000.

2. L'Amministrazione comunale di San Mauro Torinese, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Legge e dallo Statuto comunale, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale e come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.

Al fine di sostenere le iniziative promosse in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, ambientale, economico e di impegno civile da parte di Associazioni ed Enti pubblici o privati, per sostenere il funzionamento e l'operatività degli Enti no profit ed altresì per salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità, il Comune può erogare contributi, vantaggi economici e patrocini secondo la disciplina prevista dal presente Regolamento.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di San Mauro Torinese ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la Città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il

Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe o tributi quando previste da specifica disposizione di legge o regolamento.

b) **vantaggio economico:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

c) **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro per contribuire al funzionamento ed all'operatività di enti no profit, ovvero a sostegno di attività, iniziative, progetti, rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 – MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio o alla cui attività il Comune è ammesso a partecipare;

b) forme contributive che conseguono alla stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;

c) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

d) contributi concessi agli Istituti comprensivi del territorio per la realizzazione dei Piani dell'offerta formativa

ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001;

b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle associazioni;

c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, i contributi e i vantaggi economici possono essere concessi ad Associazioni sportive, Società sportive o altro organismo affiliato al CONI, ed altresì ad Enti di promozione sportiva, Federazioni nazionali, regionali e locali e Discipline Sportive associate riconosciuti dal CONI.

3. Per le iniziative di cui al comma precedente il patrocinio può essere riconosciuto, oltre che ai soggetti sopra menzionati, anche a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

4. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali. E' tuttavia consentita la concessione del patrocinio a favore delle Organizzazioni sindacali ed alle loro articolazioni per le iniziative organizzate in occasione delle Festività civili previste dalla legge ovvero il 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.

5. Le associazioni che hanno presentato liste di candidati nelle elezioni amministrative della Città di San Mauro Torinese nell'ultimo quinquennio possono richiedere al Comune patrocini o benefici economici (esclusi pertanto contributi in denaro) per iniziative sportive, culturali o sociali, purché tali attività non costituiscano forme o strumenti di propaganda politica.

I patrocini e i benefici economici di cui al presente comma non possono essere concessi dalla data di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla data di svolgimento delle relative consultazioni elettorali.

6. E' consentita la concessione in uso ai soggetti di cui ai commi 4 e 5 delle sale comunali disciplinata al successivo articolo 13 e delle strumentazioni a supporto (ad es. fonovaligia, impianto di amplificazione ecc.)

7. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi né di vantaggi economici, ma solo di patrocini per iniziative a carattere culturale, sociale o sportivo.

8. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscano sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 6 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI

ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza di contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti

dell'Amministrazione comunale;

b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della Città di San Mauro Torinese e del suo territorio;

c) assenza di finalità di lucro dell'iniziativa. Ove il soggetto richiedente sia una associazione, è comunque escluso il fine di lucro ancorché siano richieste all'utenza quote di partecipazione a titolo di concorso spese di organizzazione e gestione dell'iniziativa.

d) realizzazione nel territorio del Comune. Se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.

2. E' consentita la concessione di contributi e vantaggi economici ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro iscritti nell'apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa dei medesimi ed a titolo di concorso per spese gestionali; la regolamentazione di detta tipologia di contributi è comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del bando annuale di concessione.

Ai soggetti di cui al comma che precede possono essere altresì concessi contributi a titolo di concorso alle spese di manutenzione e conservazione di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, detenuti dall'associazione in base ad un valido titolo ed utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività associative, come specificato nel successivo articolo 10.

Detto contributo non può essere richiesto per attività di lavoro prestata a titolo volontario e gratuito dai soci ma solo per l'acquisto di beni, servizi e lavori documentati da scontrini o fatture fiscalmente in regola.

3. In aggiunta ai criteri indicati al comma che precede l'Amministrazione può prevedere con proprio atto, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Non è ammessa l'erogazione di contributi per prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che volontariamente collaborano alle iniziative oggetto di contributo, né per spese di rappresentanza del soggetto beneficiario quali pranzi, rinfreschi, generi alimentari di vario genere, omaggi, ecc. fatta eccezione esclusivamente per le spese relative all'acquisto di premi e trofei, ancorché costituiti da beni in natura.

5. In deroga al comma 1 lettera c) del presente articolo l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili siano devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine della Città di San Mauro Torinese e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della Città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la Città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo all'Amministrazione apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

6. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

ART. 7 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono stabilite annualmente nel bilancio di previsione.

2. Ogni anno, il Comune individua nei propri atti di programmazione, quali la Relazione previsionale e programmatica e il Piano esecutivo di gestione, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile effettuare la concessione di contributi.

3. I soggetti pubblici e privati che intendono richiedere al Comune di San Mauro Torinese un contributo ai sensi dei commi che precedono devono presentare formale domanda in regola con le norme sul bollo, con l'indicazione dei seguenti elementi :

a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;

b) descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare o della spesa che si intende sostenere avvalendosi del supporto finanziario del Comune;

c) dettaglio preventivo di spesa;

d) quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune;

e) requisiti e curriculum del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;

f) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private;

g) impegno a presentare, a consuntivo, dettaglio rendiconto delle spese complessive sostenute per l'iniziativa realizzata e degli introiti incassati , nonché i giustificativi di tali spese (fatture o note spese), fiscalmente in regola.

h) dichiarazione, che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.

Nel caso di Associazioni iscritte all'Albo comunale non è richiesta la dichiarazione di cui al punto e).

4. Le domande di concessione di contributo devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune e trasmesse al Comune nei 60 giorni antecedenti o successivi allo svolgimento dell'iniziativa

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

6. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale sulla base degli atti di programmazione indicati al comma 2 del presente articolo. L'atto di concessione deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

7. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo

8. Di norma le somme saranno erogate nella misura massima del 70% ad esecutività del provvedimento deliberativo di concessione mentre la quota residua sarà erogata ad attività conclusa su presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 12.

Nel caso di contributi inferiori ad € 1.000,00 l'intero contributo sarà erogato a saldo a manifestazione/iniziativa/spesa avvenuta a seguito di presentazione di rendiconto.

9. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 8 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune , secondo le modalità ivi indicate e trasmesse al Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono richiedere al Comune di San Mauro Torinese l'erogazione di un vantaggio economico devono presentare formale domanda in regola con le norme sul bollo, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- b) descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
- c) dettagliato preventivo di spesa;
- d) requisiti e curriculum del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe
- e) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private;
- f) dichiarazione, che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.

Nel caso di Associazioni iscritte all'Albo comunale non è richiesta la dichiarazione di cui al punto d).

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa in tutte le sue parti. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. Il vantaggio economico è concesso con determinazione dirigenziale, previo assenso scritto del Sindaco/Assessore. La determinazione dirigenziale deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento; b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

ART. 9 – RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di San Mauro Torinese, secondo le modalità ivi indicate, almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi

patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione

completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari permanga anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. Il patrocinio è concesso con atto del Sindaco/Assessore/Presidente del Consiglio comunale a seconda della rispettiva competenza su istruttoria del dirigente competente per materia.

L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 10 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le

responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

d) I contributi in conto spese ordinarie di gestione e per spese di manutenzione ordinaria e conservazione di immobili sono concessi esclusivamente in presenza di un valido titolo di occupazione dell'immobile (contratto di locazione/comodato/proprietà/usufrutto o simili) intestato all'Associazione.

E' consentita la concessione di contributi per interventi di manutenzione straordinaria dei soli immobili di proprietà comunale detenuti dalle Associazioni alle seguenti condizioni :

- presenza di un valido titolo di occupazione dell'immobile;
- autorizzazione preventiva all'effettuazione della spesa da parte del Comune che la rilascia in presenza di adeguate disponibilità di bilancio ove non ritenga di eseguire direttamente l'intervento o in economia o in appalto.

e) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

f) assicurare, per quanto possibile che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità al fine di garantire la massima partecipazione all'iniziativa di tutte le fasce della popolazione.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto

dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura *“con il patrocinio del Comune di San Mauro Torinese”* o *“con il contributo del Comune di San Mauro Torinese”*.
2. Bozza dell'eventuale materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di San Mauro Torinese limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE

1. Tutti i soggetti beneficiari di un contributo sono tenuti formalmente a presentare al Comune di San Mauro Torinese, a consuntivo, il rendiconto economico dell'attività svolta o delle spese gestionali o di manutenzione sostenute, comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. In allegato al suddetto rendiconto dovranno essere prodotti i giustificativi di spesa fiscalmente validi (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali etc.).
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del presente Regolamento dovrà essere rendicontata l'intera spesa sostenuta, indipendentemente dal contributo concesso.
3. Qualora il consuntivo dell'iniziativa evidenzia una spesa inferiore a quanto preventivato, si procederà alla riduzione del contributo concesso in base alle spese effettivamente sostenute.

Nel caso di mancata presentazione del rendiconto o di documentazione incompleta e non idonea, la Civica Amministrazione potrà esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti per la restituzione dell'acconto già liquidato, ovvero, in caso di documentazione solo parzialmente incompleta, escludere il beneficiario dall'erogazione del saldo spettante, nei termini e con le modalità previste dalla Legge.

4. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti ovvero vengano realizzati in modo difforme da quanto precedentemente dichiarato.
5. Qualora il Comune di San Mauro Torinese risulti creditore nei confronti del beneficiario a qualunque titolo, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento.

ART. 13 – CONCESSIONE DI SALE COMUNALI

1. Il presente Regolamento disciplina altresì, quale forma di beneficio economico, la concessione in uso ai terzi con carattere episodico ed occasionale ed a titolo gratuito dei seguenti locali comunali adibiti a sala riunioni, conferenze, convegni :

a) Sala “ G. Falcone. F. Morvillo, V. Schifano, R. Dicillo, A. Molinaro” sede del Consiglio comunale della Città, Via Municipio,1;

b) Sala conferenze “Ilaria Alpi” (ubicata al piano terreno del palazzo comunale, sotto lo scalone d’accesso al palazzo), Via Martiri della Libertà 150;

c) Sala conferenze piccola (ubicata al piano terreno del palazzo comunale, a sinistra dello scalone d’accesso al palazzo, Via Martiri della Libertà 150;

d) Sala conferenze “Irma Antonetto” presso il Centro culturale polivalente, Via XXV Aprile n. 66.

2. Gli immobili indicati al comma 1 possono essere concessi in uso ai soggetti aventi i requisiti per beneficiare di vantaggi economici ai sensi del precedente articolo 5 che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, dibattiti, seminari, convegni, in materia sociale, culturale, sportiva, economica, esposizioni artistiche o fotografiche.

3. L’utilizzo delle sale comunali di cui sopra è altresì rivolto a favorire lo sviluppo delle libere forme associative e a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della Città.

4. Le sale comunali non possono essere utilizzate per iniziative in contrasto con la legge o con lo statuto, per attività di culto di qualsiasi genere, né per finalità commerciali o di vendita, con l’eccezione di iniziative funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica.

5. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 8 del presente Regolamento, è consentita la concessione in uso delle sale comunali alle persone fisiche esclusivamente qualora vi realizzino mostre ed esposizioni di carattere artistico con esclusione di ogni finalità di carattere commerciale.

6. Durante la campagna elettorale l’uso di sale e di locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa dettata con proprio atto dalla Giunta comunale con le seguenti prescrizioni :

- E’ammessa la concessione ai gruppi e movimenti politici partecipanti alle competizioni elettorali e referendarie sia della sala del Consiglio comunale che delle sale conferenze comunali.

- La concessione della Sala del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è subordinato alla presenza e vigilanza di personale comunale, è soggetta al pagamento a titolo di rimborso spese di una somma determinata dalla Giunta comunale;

- la concessione delle sale conferenze, non richiedendo la presenza di personale comunale per apertura/chiusura e vigilanza, è effettuata a titolo gratuito.

- La Giunta comunale può escludere dalla concessione una delle sale comunali di cui il Comune necessita per lo svolgimento di attività istituzionali

ART. 14 – CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE DELLE SALE COMUNALI

1. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere giornaliere o plurigiornaliere.

2. Sono giornaliere quelle che si esauriscono nell'arco delle 24 ore e consentono a gruppi, Enti o Associazioni, di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie: culturali, ricreative o di tempo libero.

3. Sono plurigiornaliere le concessioni che consentono a gruppi, Enti o Associazioni di utilizzare i locali per un periodo massimo di dieci giorni consecutivi per mostre, esposizioni, rassegne ecc.

4. La concessione, in quanto occasionale, esclude in ogni caso la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso il locale concesso né di depositarvi materiali e suppellettili di proprietà della medesima e non può avere frequenze tali da ridurre la disponibilità degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nella Città.

5. In deroga a quanto stabilito dal comma che precede, in considerazione della funzione di servizio pubblico svolta, è consentito ai Sindacati, Patronati, Centri di Assistenza fiscale appositamente autorizzati l'utilizzo in via permanente della Sala conferenze piccola in alcuni giorni della settimana ed in alcune ore al giorno per lo svolgimento della propria attività.

6. Ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del vigente Regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, l'assegnazione della sala del Consiglio comunale è di competenza del Presidente del consiglio comunale che vi provvede con proprio atto. Tale sala è riservata ad incontri, iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale ovvero iniziative di pubblico interesse promosse da enti o associazioni con il patrocinio del Comune.

7. All'assegnazione delle restanti sale provvede il Sindaco attenendosi, in caso di pluralità di richieste per il medesimo periodo, al seguente ordine di precedenza:

a) manifestazioni/iniziativa di carattere istituzionale organizzate dal Comune o da altri enti pubblici

b) manifestazioni/iniziativa organizzate da associazioni che beneficiano anche del contributo o patrocinio del Comune

c) manifestazioni/iniziativa organizzate da associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni.

8. Il locale richiesto viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano.

9. Il Comune, salvo casi di forza maggiore, assicura i servizi di fornitura dell'energia elettrica e riscaldamento.

10. Sono in ogni caso a carico dell'utilizzatore gli oneri inerenti a :

- pulizia finale della sala;

- allestimento;

- facchinaggio;

- noleggio arredi e impianti di amplificazione qualora non compresi nella dotazione standard della sala concessa;

- custodia e guardiania della sala.

ART. 15 – MODALITA' DI RICHIESTA DELLE SALE COMUNALI

1. La richiesta di concessione in uso, compilata su apposito stampato fornito dal Comune e scaricabile dal sito internet dell'Ente, dovrà pervenire al Comune almeno dieci giorni lavorativi prima della data di inizio della manifestazione o iniziativa. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente organizzatore, o dal richiedente se trattasi di persone fisiche, e dovrà indicare chiaramente il tipo di manifestazione, iniziativa o attività che si intende svolgere nel locale di cui è richiesto l'uso. Con la richiesta di concessione il richiedente sottoscrive altresì specifica dichiarazione di assunzione degli oneri e responsabilità previsti dal presente Regolamento.

2. Sullo stesso modulo di richiesta, in apposita sezione riservata all'ufficio, il Presidente del Consiglio comunale o il Sindaco, ciascuno secondo le proprie competenze, rilascerà l'autorizzazione all'occupazione del locale o negherà l'autorizzazione motivando il diniego.

3. Il ritiro delle chiavi dovrà avvenire, presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico, di norma, nello stesso giorno lavorativo in cui inizia l'occupazione, ovvero nel giorno lavorativo precedente a quello dell'occupazione se cadente in giornata di chiusura al pubblico degli uffici. La restituzione delle chiavi dovrà avvenire tassativamente entro le ore 12,00 del primo giorno non festivo successivo all'utilizzo dei locali.

4. Il Comune si riserva di verificare a mezzo di un proprio incaricato che nessun danno sia stato arrecato alle strutture, agli arredi ed agli impianti. In caso contrario si procederà ai sensi dei successivi articoli .

ART. 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEGLI UTILIZZATORI DELLE SALE

1. Il concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività per cui il locale è stato concesso in uso e risponde degli eventuali danni alle persone o cose occorsi durante lo svolgimento della manifestazione, incontro, mostra, rassegna o seminario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

2. Il concessionario è tenuto ad osservare, nell'esercizio delle attività per cui i locali sono concessi in uso, i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto assoluto di fumare all'interno dei locali. Allo stesso modo sono vietate tutte le attività che determinino rumori o emissioni acustiche (musiche, grida, schiamazzi) che superino la normale tollerabilità.

3. Il concessionario deve munirsi, a propria cura e spese, di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per le attività esercitate (Siae, Asl ecc.) non assumendo il Comune alcuna responsabilità per eventuali omissioni o inosservanze alle disposizioni anzidette.

ART. 17 – CONCESSIONE DELLE SALE A TITOLO ONEROSO

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli che precedono, è consentita la concessione in uso ai terzi con carattere episodico ed occasionale ed a titolo oneroso delle sale normate dal presente Regolamento.

2. In tali casi la procedura applicata è quella descritta per le concessioni a titolo gratuito, fatta eccezione per il pagamento della tariffa che dovrà avvenire in un momento precedente all'inizio dell'occupazione.

3. Ai concessionari delle sale a titolo oneroso fanno carico gli oneri, gli obblighi e gli adempimenti descritti negli articoli 13 e seguenti.

4. Qualora, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione non abbia luogo, non si farà luogo alla restituzione degli importi pagati.

5. E' rimesso alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe dovute dall'utenza per la concessione delle sale comunali a titolo oneroso comprensive di canone di occupazione e di rimborso spese per luce, acqua e gas.

ART. 18 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di San Mauro Torinese, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.
2. In particolare, ai sensi degli articoli 26 e 27 D. Lgs. 33/2013 il Comune provvede alla pubblicazione tempestiva sul sito internet del Comune, sezione "Amministrazione trasparente" degli atti di concessione di contributi e vantaggi economici disposti ai sensi del presente Regolamento